

**ALLEGATO A**  
**AL N° 30936 di RACC.**

**ASSOCIAZIONE  
IMPRENDITORI TURISTICI BALNEARI ITALIANI  
ASSOCIAZIONE ITB ITALIA**

**STATUTO**

Costituita a Roma il 31 MARZO 2006

## STATUTO

# IMPRENDITORI TURISTICI BALNEARI ITALIANI ITB ITALIA

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

#### Art . 1 - Costituzione dell'Associazione

E' costituita l'Associazione Imprenditori Turistici Balneari Italiani, in forma abbreviata ASSOCIAZIONE ITB ITALIA, con sede in S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP).

L'Associazione può istituire in altre città, anche all'estero, uffici distaccati.

#### Art . 2 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione nell'ambito dei ruoli svolti dalle componenti del Sistema e delle rispettive prestazioni si propone:

- di rappresentare le imprese associate;
- di concorrere a promuovere con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, sia in Italia che in campo internazionale, coscienza e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo del settore rappresentato;
- di favorire il progresso delle imprese associate promuovendo la maggior solidarietà e collaborazione fra le associate nonché curando l'assistenza e la tutela degli interessi delle medesime in tutti i problemi sindacali, giuridici, sociali, tecnici, economici e culturali che direttamente o indirettamente le riguardano;
- di tutelare le attività delle imprese aderenti sul piano economico e sindacale, anche stipulando accordi e convenzioni, sia a livello nazionale che comunitario, nonché, contratti collettivi nazionali di lavoro, anche affidando mandato alle titolate Organizzazioni nazionali cui aderisce ;
- organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti, convegni e manifestazioni su temi di interesse del settore;
- promuovere ogni idonea iniziativa per conseguire l'adozione di norme legislative e regolamentari, di provvedimenti specifici, di politiche economiche ed industriali, di processi di ammodernamento delle PP. AA che rispondano agli interessi delle associate.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue fini di lucro.

L'Associazione persegue tali finalità uniformandosi ai principi del codice etico di Confindustria .

## TITOLO II

### SOCI - ISCRIZIONI - OBBLIGHI ASSOCIATIVI - SANZIONI - CESSAZIONE

#### Art . 3 - Soci

All'Associazione possono aderire, quali soci effettivi, nel rispetto del principio della delimitazione degli ambiti associativi delle Associazioni facenti capo a Confindustria, le singole imprese dei concessionari demaniali titolari di qualsiasi tipo di concessione demaniale marittima e le imprese le cui attività siano affini al comparto situate nel territorio nazionale nonché, eccezionalmente e transitoriamente , i Gruppi territoriali di imprese operanti nel settore di specifica attività aderenti alle Associazioni/unioni industriali del sistema Confindustria ed inquadrare nelle locali sezioni dell'Industria Turistica ove costituite .

Sono soci Fondatori coloro che sottoscrivono l'atto di costituzione dell'Associazione .

#### Art . 4 - Iscrizione ed obblighi associativi

Per aderire all'Associazione le imprese o i gruppi di imprese aderenti alle Associazioni territoriali debbono presentare domanda, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, compilando il fac - simile che verrà fornito dall'Associazione.

Nella domanda deve essere indicata la natura dell'attività esercitata e fornite tutte le notizie richieste.

La domanda di adesione va inoltrata al Consiglio, che delibera in modo definitivo.

L'accoglimento della domanda di iscrizione impegna l'associata per due anni e tale impegno si riterrà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, a meno che l'associato non dichiari formalmente di recedere dall'Associazione con lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza.

In ogni caso, il recesso validamente espresso decorre dal giorno della scadenza del biennio cui si riferisce.

Il primo biennio di iscrizione decorre dalla data di accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno solare successivo.

Ogni associata si obbliga ad attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema Confindustria, all'osservanza del presente statuto e del Codice Etico confederale, al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto, ad osservare scrupolosamente la disciplina sociale nonché ogni disposizione, delibera e norme adottate dagli organi associativi, fatta salva la facoltà di recesso di cui al punto c) dell'Art . 7.

Le associate sono altresì tenute a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti sia per fini contributivi che per scopi ed attività statutariamente previste.

Esse si obbligano, in particolare, alla piena osservanza dei contratti e regolamentazioni collettive di lavoro stipulati dall'Associazione.

Le associate hanno l'obbligo di iscriversi alle Associazioni territoriali del sistema confederale sul cui territorio le stesse insistono.

Inoltre è fatto loro divieto di iscrizione ad altre Organizzazioni costituite per analoghi scopi.

#### Art . 5 - Rappresentanza delle Imprese e dei Gruppi d'Impresa

Salvi i principi confederali concernenti l'accesso alle cariche direttive, i soci sono rappresentati dal titolare o dal legale rappresentante o dall'amministratore delegato o direttore generale con procura generale ad negotia.

Possono altresì rappresentare l'impresa, su delega formalmente espressa, i membri del Consiglio di amministrazione, gli institori, dirigenti, consulenti o amministratori dell'impresa o di società controllante.

I Gruppi di imprese – eccezionalmente e transitoriamente aderenti ai sensi dell'art. 3 , I comma - alle Associazioni territoriali sono rappresentati dal Presidente del Gruppo ovvero da altra persona su delega formalmente espressa dal Gruppo stesso.

#### Art . 6 - Contributi e quote di ammissione

I contributi associativi sono determinati annualmente dall'Assemblea, individuando un parametro che consenta un'equa distribuzione dei carichi contributivi tra i soci. Il contributo non può essere inferiore ad una quota minima contestualmente fissata dall'Assemblea.

Le quote o i contributi riscossi non sono trasmissibili.

#### Art . 7 - Cessazione della condizione di socio. Sanzioni.

La qualità di socio si perde :

- a) per disdetta;
- b) per cessazione dell'attività d'impresa;
- c) per recesso, a seguito di espresso dissenso da modifiche statutarie introdotte, da notificare con lettera raccomandata RR entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle suddette modifiche;
- d) per espulsione, in caso di gravi inadempimenti agli obblighi del presente statuto, su deliberazione della Giunta, che si pronuncia con almeno 2/3 ( due terzi) dei voti dei membri presenti. In caso di inadempimenti meno gravi può essere deliberata la sospensione temporanea dalle cariche eventualmente ricoperte da rappresentanti dell'impresa o la sospensione di quest'ultima dalle prestazioni associative. Il socio colpito da sanzioni ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Art . 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1 - l'Assemblea
- 2 - la Giunta
- 3 - il Consiglio Direttivo
- 4 - il Presidente
- 5 - i Vice Presidenti
- 6 - il Collegio dei revisori dei Conti
- 7 - il Collegio dei Proviviri

Art . 9 - Costituzione e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese direttamente associate nonché dai Presidenti dei Gruppi territoriali e da delegati aggiuntivi degli stessi Gruppi secondo modalità e misure che tengano conto della consistenza organizzativa dei soci rappresentati e stabilite in un apposito regolamento.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, entro il *31 marzo*.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 delle associate aventi diritto, con apposita domanda contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso da spedirsi con lettera almeno 15 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, in prima e seconda convocazione, nonché la comunicazione degli argomenti da trattare ed eventualmente, in rapporto alla complessità degli argomenti, una nota esplicativa sugli stessi.

L'Assemblea straordinaria, in caso di urgenza, può essere convocata con preavviso di almeno 5 giorni, via fax o con mezzo idoneo e con l'osservanza delle altre modalità sopra previste.

Art . 10 - Riunioni dell'Assemblea - Votazioni - Deliberazioni

I partecipanti all'Assemblea disporranno congiuntamente di un totale di voti determinato, in ragione dei contributi effettivamente corrisposti nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità stabilite in

apposito regolamento.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti tanti delegati tali da rappresentare più del 50% dei voti complessivi.

Le Assemblee sono valide in seconda convocazione, vale a dire trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti, salvo che ai fini degli artt.24 e 25.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti da lui designato o, in mancanza, da uno degli intervenuti designato dalla stessa Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti senza tener conto degli astenuti.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare per la seconda volta .

I sistemi di votazione sono proposti dal Presidente dell'Assemblea ( scrutinio segreto, appello nominale,alzata e seduta, etc).

All'elezione delle cariche direttive e degli organi di controllo, nonché a quelle della Commissione di designazione di cui all'Art . 18, si procede mediante scrutinio segreto.

Il verbale dell'Assemblea – redatti dal segretario in carica o da persona scelta dal presidente dell'Assemblea tra i presenti - viene firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, ed eventualmente dagli scrutatori.

I soci impossibilitati a partecipare direttamente possono dare delega, sia per la partecipazione che per l'esercizio del diritto di voto, per iscritto ad altro socio avente diritto di voto. Non è consentita più di una delega. La rappresentanza può essere conferita solo alle persone di cui all'Art . 5.

I soci non in regola con i contributi associativi non hanno diritto a partecipare alle votazioni.

#### Art . 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

All'Assemblea spetta:

- a) eleggere, negli anni dispari, il Presidente, su proposta della Giunta;
- b) eleggere, negli anni pari, i rappresentanti generali della Giunta;
- c) eleggere, negli anni pari, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti, designando il Presidente di quest'ultimo;
- a) emanare le direttive generali per il perseguimento delle finalità associative nonché deliberare circa il programma del Presidente;
- b) deliberare sulle questioni di maggior importanza riguardanti l'attività dell'Associazione, compresi i criteri delle adesioni, e sui problemi di ordine generale concernenti l'attività sindacale, sociale ed economica;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione o sull'apertura di sedi secondarie ;
- d) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto ;
- e) deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e/o straordinario di sua competenza;
- f) compiere tutti quegli atti e/o svolgere quelle attività rivolte al raggiungimento dei fini sociali

- di tutela, difesa e promozione degli interessi imprenditoriali delle imprese associate;
- g) deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo, nonché sulla relazione della Giunta;
  - h) procedere alle eventuali modifiche statutarie;
  - i) determinare l'ammontare dei contributi associativi ordinari nonché degli eventuali contributi straordinari collegati ad iniziative particolari;
  - j) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

#### Art . 12 - Composizione e convocazione della Giunta

La Giunta è composta da :

- a) un rappresentante territoriale nominato dai Gruppi territoriali riuniti in collegio, di ciascuna regione;
- b) rappresentanti territoriali aggiuntivi che tengano conto della consistenza organizzativa su base regionale e assicurino una adeguata rappresentanza delle diverse regioni:ciò secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento;
- c) rappresentanti generali, fino ad un numero non superiore a quello risultante dalla somma dei punti a) e b), eletti dall'Assemblea;

Ai fini di cui sopra l'Assemblea dovrà tener presente la necessità che vengano rappresentate tutte le tipologie, anche dimensionali, esistenti nel settore.

La Giunta viene eletta negli anni pari e dura in carica due anni.

Non possono essere rieletti, per il mandato successivo, i rappresentanti che, nel mandato precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette o che, ai sensi del presente statuto, siano stati dichiarati decaduti.

La Giunta è convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, a mezzo d'avviso da spedire, mediante raccomandata RR, o telefax, ai rappresentanti almeno 15 giorni prima del giorno stabilito per la riunione.

La lettera di convocazione dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, con il relativo ordine del giorno accompagnato da una nota esplicativa degli argomenti in discussione.

In particolari casi di urgenza la Giunta può essere inoltre convocata dal Presidente, con avviso spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve comunque contenere gli elementi di cui al precedente comma.

Le riunioni della Giunta sono valide quando è presente almeno un terzo dei rappresentanti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta, senza tener conto degli astenuti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

In caso di cessazione o di dimissioni di qualche rappresentante nel corso del mandato, la Giunta procede alla sua sostituzione con le seguenti modalità :

- se il rappresentante è di nomina dell'istanza territoriale, esso viene sostituito da parte della

medesima istanza;

- se il rappresentante è di nomina assembleare esso è sostituito con il primo dei non eletti; quando ciò non sia possibile si procede per cooptazione, con ratifica da parte dell'Assemblea successiva, ovvero per nuova elezione;

I rappresentanti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza della Giunta.

#### Art . 13 - Attribuzioni della Giunta

La Giunta ha il compito di sovrintendere alla amministrazione ed alla gestione dell'Associazione.

In particolare spetta alla Giunta :

- a) fissare le direttive generali dell'Associazione, nell'ambito del programma approvato dall'Assemblea, e verificare successivamente le fasi di attuazione del programma stesso;
- b) definire, eventualmente attraverso apposito regolamento, i requisiti generali per l'assunzione delle imprese all'Associazione;
- c) eleggere nel proprio ambito i componenti del Consiglio Direttivo previsti dall'Art . 14;
- d) proporre all'Assemblea le determinazioni contributive;
- e) esaminare e definire il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo proposti dal Consiglio Direttivo e redigere la relazione di accompagnamento;
- f) approvare i Regolamenti di attuazione dello Statuto;
- g) eleggere la Commissione di designazione per l'elezione del Presidente dell'Associazione;

#### Art . 14 - Composizione e convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica e da e fino ad un massimo del 10% del numero dei componenti di Giunta, tenendo adeguato conto delle tipologie, anche dimensionali, degli associati.

Il Consiglio Direttivo viene eletto negli anni dispari e dura in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi.

Per la convocazione vale quanto disposto per la Giunta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi abbia partecipato almeno la metà dei componenti e siano state adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, non tenendo conto degli astenuti. Ogni componente di Consiglio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Con le medesime modalità di cui sopra, il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo reputi necessario, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei componenti.

In caso di dimissioni o di cessazione di qualche componente nel corso del mandato il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Quando ciò non sia possibile si procede per cooptazione, salvo ratifica da parte della successiva Giunta, ovvero per elezione.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere meno di 5 e più di 21; durano in carica, allo stesso titolo, per più di quattro bienni complessivi.

I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcun compenso .

#### Art . 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di :

- 1) provvedere alla designazione dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
  - 2) costituire Commissioni tecniche speciali per l'esame di particolari problemi, nominandone i rispettivi Presidenti e componenti;
  - 3) stabilire l'azione associativa a breve termine, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta, e predisporre piani a medio e lungo termine da presentare alla Giunta;
  - 4) dirigere l'attività dell'Associazione e controllarne i risultati;
  - 5) redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al successivo esame della Giunta;
  - 6) deliberare su materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono la ordinaria amministrazione, salvo successiva ratifica da parte della Giunta;
  - 7) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione;
- deliberare sulla partecipazione e/o adesione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni , pubbliche e private , che possano interessare l'attività dell'associazione stessa , procedendo contestualmente alla designazione dei rappresentanti da scegliere tra i soci .

#### Art . 16 - Presidente

Il Presidente che dirige e rappresenta l'Associazione, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, la Giunta e l'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma a tutti gli effetti di legge e statutari.

In caso di sua assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile per un altro biennio consecutivo.

#### Art . 17 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti, fino a quattro, coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Essi sono eletti dalla Giunta su proposta del Presidente, durano in carica due anni scadendo con il Presidente stesso e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi.

Funge da Vicario il Vice Presidente scelto dal Presidente.

Il Presidente ha facoltà di conferire loro deleghe sia specifiche che generali, onde metterli in grado di concretamente collaborare con lui per i problemi e gli oggetti riguardanti aree e/o funzioni delle

attività associative.

#### **Art . 18 - Commissione di designazione**

Ai fini di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente associativo, la più ampia consultazione degli associati, è costituita una Commissione di designazione composta da un numero di membri che rappresentino , uno per regione , le aree geografiche in cui si articola l'Associazione , scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza nel sistema associativo. La commissione al suo interno indica un coordinatore .

La Commissione di designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è eletta a scrutinio segreto dalla Giunta.

La Commissione ha altresì il compito di raccogliere le candidature dei rappresentanti generali da eleggersi nella Giunta.

Essa resta in carica per la durata prevista per l'espletamento delle sue funzioni.

#### **Art . 19 - Il Direttore o Segretario**

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente.

Il Direttore coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti nelle esecuzioni delle attività associative ed attua le direttive del Presidente nonché le disposizioni adottate dagli organi dell'Associazione. Ha facoltà di proporre soluzioni e provvedimenti atti al conseguimento delle finalità associative.

Il Direttore è responsabile del funzionamento di tutti gli uffici associativi e provvede al buon andamento dei medesimi.

Egli sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione ed alla preparazione del bilancio consuntivo e preventivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Propone al Presidente l'articolazione della struttura organizzativa degli uffici e provvede all'assunzione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale.

Provvede altresì ad eventuali contratti di lavoro autonomo e consulenze.

#### **Art . 20 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo finanziario ed amministrativo dell'Associazione e di riferirne in Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

I Revisori dei Conti assistono alle adunanze dell'Assemblea e della Giunta con facoltà di esprimere pareri consultivi.

## **Art . 21 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria tra soggetti che si distinguono per un indiscusso prestigio professionale e personale, nonché per indipendenza di giudizio. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con altre cariche sociali.

I Probiviri eleggono successivamente scegliendo tra i propri membri, il Presidente del Collegio.

Sono deferite al Collegio dei Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualsiasi natura, ivi comprese quelle riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, che abbiano ad insorgere tra gli associati e tra questi e l'Associazione.

Il Collegio esamina inoltre i ricorsi ad esso presentati nei casi previsti dal presente statuto o in ordine alle procedure di elezione delle cariche. In tali materie il Collegio interviene anche d'ufficio ed ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle cariche in applicazione dei principi del Codice Etico confederale.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Il Collegio, a pena di decadenza, decide entro 60 ( sessanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso o dall'investitura della controversia. Avverso le sue decisioni è ammesso appello innanzi al Collegio dei Probiviri di Confindustria; salvo ciò le decisioni del Collegio non sono impugnabili.

I Probiviri sono invitati ad intervenire alle riunioni della Giunta.

## **ART . 22 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

Le cariche , sia elettive che di diritto e di proposta e/o nomina presidenziale, sono regolate per l'accesso, requisiti e criteri dalle apposite disposizioni di Confindustria, sono gratuite e sono riservate ai rappresentanti dei soci della Associazione che abbiano una responsabilità aziendale rilevante.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente non sono cumulabili con alcuna altra carica nella Associazione stessa .

La carica di Revisore dei Conti e Probiviro è incompatibile con ogni altra carica della Associazione .

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del Sistema, l'accesso alle cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere in Direttivo della Federazione è vincolato al requisito del completo inquadramento nel Sistema dell'impresa di appartenenza e per tutte le cariche statutarie è richiesta la regolarità contributiva del socio di riferimento.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Le cariche di componente, a qualsiasi titolo con l'eccezione delle posizioni per invito, della Giunta e del Consiglio Direttivo, sono esclusivamente personali e non sono delegabili neanche occasionalmente e

sono incompatibili con incarichi politici ed amministrativi nei casi previsti con apposita delibera della Giunta confederale e trovano applicazione le modalità organizzative dalla stessa stabilite.

Le cariche di proposta e nomina del Presidente, nonché i suoi invitati permanenti negli organi della Associazione, decadono con il Presidente che le ha espresse, ad eccezione dei Vice Presidenti elettivi che scadono al momento della nomina del nuovo Presidente, come previsto dal presente statuto.

#### **TITOLO IV**

##### **FONDO COMUNE ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

###### **Art. 23 - Patrimonio dell'Associazione**

I contributi degli associati, sia versati al momento dell'adesione che annualmente, i beni mobili ed immobili acquisiti, gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, gli investimenti nonché le erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni a qualsiasi titolo effettuati, costituiscono il patrimonio dell'Associazione.

Finché l'Associazione perdura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere la quota in caso di disdetta, recesso o esclusione.

Con il fondo comune si provvede alle spese dell'Associazione.

È impossibile, anche in modo indiretto, distribuire eventuali utili o avanzi ai soci.

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitale e per la gestione economico-finanziaria del fondo comune.

###### **Art. 24 - Bilancio preventivo e consuntivo**

Per ciascun anno finanziario, che coincide con l'anno solare, vengono compilati il bilancio preventivo e quello consuntivo costituiti da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, che vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

I bilanci sono opportunamente articolati al fine di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi per area di attività.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei conti almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza della Giunta.

La gestione agli effetti amministrativi si inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio dell'Associazione, adottato secondo lo schema tipo di Confindustria, e quelli delle società da essa controllate sono corredati da relazioni di certificazione.

#### **TITOLO V**

##### **MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

###### **Art. 25 - Modifiche dello statuto**

Le modifiche dello statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, dalla metà dei componenti della Giunta o da un quinto degli associati.

Sulle proposte di modifica delibera l'Assemblea con voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso degli associati.

In casi particolari la Giunta può sottoporre agli associati, mediante referendum fra gli stessi, da effettuarsi nelle forme stabilite dal regolamento, le modificazioni dello statuto, da approvare comunque con la stessa maggioranza di cui al precedente comma.

#### Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, adottata con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino i tre quarti del numero totale dei voti complessivamente spettanti.

L'Assemblea procede alla nomina di tre liquidatori, ne determina i poteri, e delibera sulla destinazione da darsi alle eventuali attività patrimoniali.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, eventuali residui devono essere devoluti ad Enti o Organizzazioni costituiti per i medesimi scopi, informando l'apposito Organo previsto dalla legge.

### **Disposizioni di attuazione e transitorie**

#### I

Essa aderisce a Confindustria e Federturismo e costituisce componente del sistema di rappresentanza confederale delle imprese che operano come imprenditori turistici balneari .  
Essa adotta il logo Confindustria e Federturismo nella propria denominazione.

#### II

I sottoscrittori dell'atto costitutivo eleggono un Consiglio provvisorio, che sostituisce la Giunta e svolge anche le funzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio, che andrà a scadenza il 30 aprile 2007, potrà integrarsi fino ad un massimo di 30 Consiglieri complessivi.

#### III

Finché dura il Consiglio provvisorio, il Presidente dell'Associazione, in veste di coordinatore delle attività, è eletto dal Consiglio stesso.

F.to Sperandio Angela Papagni Renato Muzzarelli Massimo  
Lubrano Pasquale Angelo Radano Massimo Zarroli  
Zivelli Sandro Montelpare Annunziata Ruffini Antonio  
Novelli Serafino Gaetano De Panicis Spina Massimiliano  
Ricci Giuseppe Giacomozzi Alessandro Andrea Ruffini  
Montecchia Andrea Remo Novello Paolini Domenico Surace  
Antonio MANZI Notaio